



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

nella persona del **Dott. ANTONIO VELLUCCI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n. 77/2018 R.G. promossa

da

con l'avv. Antonio Ceccani

CONTRO

Volkswagen Group Italia con l'avv.to Colavincenzo, Spinella e Testa

E, Volkswagen Aktiengesellschaft con gi avv.ti Curto e Licini

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla parte opposta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba

esprimere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto :

Nel merito la domanda appare fondata

L'attore con citazione del 2017 conveniva in giudizio la società VGI in poi alla società VWAG dinanzi a questo ufficio per accogliere le conclusioni, accertare e dichiarare la pratica commerciale ingannevole e comunque scorretta tenuta dalla società convenuta consistente nell'omologazione della classe di emissione attraverso il ricorso ad espedienti contrari alla legge e alla diligenza professionale e nella conseguente sistematica diffusione di informazioni false incomplete e fuorvianti sulle caratteristiche qualitative dei veicoli diesel EA 189 e sul relativo livello di emissioni e per l'effetto condannare tale società al risarcimento in favore di _____ dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali ,subiti a causa della suddetta pratica da quantificarsi nella misura dell'applicazione del criterio equitativo omogeneo (15%) del prezzo pattuito individuato in narrativa ovvero nel maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia in ogni caso maggiorata di interesse legali dal giorno del dovuto al saldo e comunque in una somma non inferiore ad euro 1.000,00 con vittoria di spese ;

Lo stesso attore deduceva di aver acquistato in data 14.1,2010 la Volkswagen Golf modello Golf 2008 1.6 TDI 105 , dotata di motore EA189 sui cui è installato un software che influirebbe sulle emissioni di ossido di azoto (Nox) durante i test di verifica delle emissioni stesse; e quindi di ritenere di avere diritto al risarcimento dei danni.La causa dato che era documentale veniva rinviata per conclusioni e assegnata sentenza.

B) Esame della eccezione della legittimazione passiva della VGI

a) E' risultato che VGI si occupa, della importazione e distribuzione in Italia dei veicoli di marchio Volkswagen e altri marchi alle concessionarie della rete della distribuzione nazionale. "VGI" ha acquistato dal produttore e venduto alla Motorsport Frosinone srl , dopo quindi la vettura è stata venduta al

Si deve far presente che il rapporto intercorrente tra il produttore e VGI e gli altri venditori e l'ultimo attuale attore, è quello della " *vendita a catena*" in quanto in questo quadro vige il principio della autonomia delle singole vendite.

Su tale tema la Cassazione con la sentenza n.ro 11612 del 2005 ha statuito "*è orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa corte che nella cosiddetta vendita a catena spettano all'acquirente due azioni : quella contrattuale che sorge nei confronti del diretto venditore e quella extracontrattuale che è esperibile dal compratore contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa ...*"...

Sul punto la giurisprudenza cfr. Cass. 11625 /05 già segnalata ut supra; tale circostanza d'altronde trova conferma anche nella previsione di cui all'art 13 D.Lgs 206/05 TU consumo in materia di regresso del venditore finale nei confronti del produttore o di altro soggetto intermedio della filiera; pertanto però ,la società convenuta è legittimata passiva per aver avuto come si dirà di qui a poco la sanzione dell'antitrust riconoscendola quindi legittimata passiva anche essa al risarcimento dei danni per il

caso c.d. "scandalo del dieselgate"

b) Nel provvedimento n. 26137 /2016 dell'Autorità del Garante le parti costituite erano le stesse società che sono costituite e citate in questo giudizio; anche le stesse società erano le stesse costituite e citate in giudizio nel giudizio innanzi al Tar che con provvedimento del 31 maggio

2019 ha confermato il provvedimento della autorità del garante. Giudizio innanzi al TAR del Lazio iniziato sempre dalle due società costituite in questo giudizio contro il provvedimento dell'autorità garante.

c) Solamente in questo giudizio formulano eccezioni ininfluenti ed inammissibili.

C) Esame della richiesta di risarcimento nei confronti delle sue società citate in giudizio ed eccezioni di tutte e due le società ,una di mancanza di legittimazione passiva , e illegittima richiesta l'altra.

La difesa della - VGI - eccepisce la mancanza di legittimazione passiva.

Sta fatto che la stessa allega numerose sentenze nel tempo di giudizi di primo grado (pace e trib.le) che dichiarano la mancanza di legittimazione passiva della stessa società.

Dimentica però la società -VGI -che in quei procedimenti la stessa era stata convenuta da sola nei giudizi, e nel contempo non aveva chiamato in garanzia la società capofila e capogruppo del marchio Volkswagen , la società "VW AG" , che è stata citata nel giudizio odierno, e che le sentenze sono state pubblicate prima di quelle del Tar del Lazio che è del 2019 che conferma il provvedimento del Garante del 2016 .

Ma l'eccezione della mancanza di legittimazione passiva cade del tutto sulla base della sanzione posta a dalla autorità garante della concorrenza e del mercato nel lontano 2016, che le altre sentenze dei primi giudici non hanno tenuto in debito conto.

L'antitrust ha comminato una sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro a tale società -VGI- e quindi è legittimata la stessa società a risarcire ed essere chiamata in causa dall'odierno attore, **non vi è più alcuna eccezione o interpretazione che possa avere la supremazia su tale dato di fatto** .

Dimentica tra l'altro ,volutamente, anche la società “ VGI “ che nell'agosto del 2016 la stessa società fu con provvedimento della autorità garante della concorrenza sul mercato accogliendo i tanti ricorsi ed esposti presentati dai clienti e dalle associazioni dei consumatori , comminava una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia spa per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole.

E' da ritenere di fatto che le sentenze depositate non avevano avuto riferimento e contezza di tale sanzione della autorità garante della concorrenza, e, avevano dichiarato la stessa società non legittimata passiva alla citazione e alla chiamata in giudizio. D'altronde non è da to conoscere se poi le sentenze appellate , ancora non sono arrivate in Cassazione, per la definizione del terzo grado, per aver in definitiva un quadro completo su questa vicenda.

Sta di fatto che questo ufficio non può non tenere conto quanto sanzionato dalla Autorità garante della concorrenza nel 2016 a questa società che chiede l'estromissione dal giudizio in maniera non del tutto consona al dettato della trasparenza e della difesa .

La difesa della altra convenuta VWAG eccepisce che l'attore non ha fornito alcun elemento di prova , ma chiede anche la dichiarazione di improcedibilità ,perché l'atto di citazione è privo dei requisiti previsti dal codice.

La società- VWAG -è capofila delle altre società del gruppo ,è ala stessa va chiesto anche il risarcimento del danno, sia in merito alla presunta pratica commerciale scorretta , e al presunto difetto di conformità dell'autoveicolo, sia in merito all'esistenza e alla quantificazione dei presunti danni lamentati in merito al nesso di causalità tra la presunta condotta illecita ed i presunti danni paventati .

Eccepisce, ra l'altro che l'attore tenta di far decidere secondo equità il danno;

(anche l'altra società convenuta eccepisce tale nullità) facendo ritenere la domanda nei limiti del valore del giudizio secondo equità ex art 113 comma 2 cpc;
Precisa altresì che l'attore chiede, che , la liquidazione del danno avvenga anche nella misura percentuale del prezzo di acquisto .

Sta di fatto che l'attore ha iniziato il giudizio sui fatti notori e conosciuti dai mass media ;

parte convenuta si affanna nelle note autorizzate depositate nel mese di giugno ad elencare sentenze della Cassazione in merito al “ *tentativo di pratica commerciale ingannevole di esclusione di ogni automatismo tra fatto dannoso e danno risarcibile*”;

Il fatto che “ *taglia la testa al toro*” e che le convenute società non vogliono “ dire” e “ ammettere” e, che dimenticano “ volutamente” , il FAMOSO provvedimento del 4 agosto 2016 ,dove l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto i tanti esposti presentati da clienti contro VW assistiti dalle associazioni dei consumatori ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole, confermato dal Tar del Lazio nel 2019 ,il 31 maggio 2019.

Come noto, infatti, è emerso che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo (con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5) denominato sistema EGR. L'utilizzo di questo impianto, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti di monossido di azoto, in sede di prove di omologazione, alterandone i risultati.

Secondo l'Autorità è, dunque, ormai accertato che VW abbia commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul mercato italiano, a partire dall'anno 2009 fino

al settembre 2015, con emissioni nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di Conformità.

Tutto ciò configura indubbiamente una condotta scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.

Le azioni civili collettive e non, contro la VW, dato ormai il recente provvedimento dell'Antitrust comprova che la condotta della Volkswagen integra una violazione grave degli obblighi di diligenza professionale, **soprattutto alla luce dell'insegnamento della Corte .**

Giova precisare che sulla eccezione della richiesta secondo equità non valida secondo le società convenute, questo ufficio la rigetta, rifacendosi ad una sentenza della Cassazione, secondo cui, laddove l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un'impresa, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno, assolve l'onere probatorio a suo carico, con la produzione del provvedimento sanzionatorio e del contratto con l'impresa; mentre compete a quest'ultima impresa dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito dalla generalità dei consumatori (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904).

Per cui data tale circostanza e precisazione della Cassazione , l'attore ha assolto all'onere della prova;

Con tale sentenza viene superato anche qualora vi fosse anche la richiesta di risarcimento che il convenuto VW AG e VGI lamenta che è del tutto arbitraria , quantificata nella misura di euro 1.000,00 o comunque in una quantificazione in via equitativa; su tale punto è d'uopo fare chiarezza , e non riportare soltanto la sentenza del Tribunale di Ravenna del 2018 ;

E, ancora , rifacendosi ad una sentenza degli Ermellini , preliminarmente si fa rilevare che, diversamente da quanto sostenuto , la sentenza oggi impugnata deve ritenersi pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., che prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, ad eccezione di quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.” (Cass. n. 5287/2012. Si vedano, fra le tante, anche Cass. n. 4079/2005 e Cass. n. 19724/2011).

Quindi le convenute “VWAG “ capofila /capogruppo e “VW AG”vanno condannate al risarcimento del danno nei confronti dell'attore

D) le spese seguono la soccombenza

Tanto premesso e ritenuto il Giudice di Pace di Ferentino reietta ogni altra richiesta così decide

P Q M

- 1) Accertato dichiara la pratica commerciale ingannevole e comunque scorretta tenuta dalla società convenuta **Volkswagen Aktiengesellschaft di seguito VWAG, e società Volkswagen Group Italia SPA di seguito “VGI”** consistente nella omologazione della classe di emissione attraverso il ricorso ad espedienti contrari alla legge e alla diligenza professionale e nella conseguente sistematica diffusione di informazioni false incomplete e fuorvianti sulle caratteristiche qualitative dei veicoli diesel EA 189 e sul relativo livello di emissioni , per l’effetto
- 2) Condanna la società convenuta **Volkswagen Aktiengesellschaft di seguito VWAG** in persona del legale rapp.te p.t.e, la società **Volkswagen Group Italia SPA di seguito “VGI** in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento in solido in favore del sig.l _____ dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti a causa della suddetta pratica che si quantificano nella misura di **euro 1.032,00** determinato anche in via equitativa e non solo ,oltre interessi legali dal dì del dovuto ;
- 3) Condanna altresì al pagamento delle spese di lite la convenuta società **Volkswagen Aktiengesellschaft di seguito VWAG** in persona del legale rapp.te p.t. e la società **Volkswagen Group Italia SPA di seguito “VGI** in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in solido che si reputano liquidare in euro 607,00 per compenso ed euro 43,00 per spese borsuali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.

Ferentino 28 luglio 2020

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Vellucci